

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 9/b, C.F. e P.IVA: 09920840965, in persona del [•] e domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, giusta [•] (di seguito "**Sponsee**")

e

[•], con sede legale in [•], C.F. e P.IVA: [•], in persona del [•] e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, giusta [•] (di seguito "**Sponsor**")

di seguito congiuntamente definiti "**Parti**",

PREMESSO

- che Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha diramato l'"AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL' INDIVIDUAZIONE DI UNO SPONSOR DI PURO FINANZIAMENTO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIAE E ILLUMINAZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE DI PALAZZO MEZZANOTTE - PIAZZA DEGLI AFFARI, 6 – MILANO CIG B6597D3788";
- che lo Sponsor ha manifestato interesse al predetto avviso e ha presentato in tale sede la propria offerta economica;
- che sono intercorse tra le Parti negoziazioni ai sensi dell'art. 134, co. 4, del d.lgs. n. 36/2023.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione di "puro finanziamento" da parte della Sponsor per fare fronte alle obbligazioni assunte dallo Sponsee in relazione all'affidamento dei lavori di restauro delle facciate e illuminazione del prospetto principale di Palazzo Mezzanotte – piazza Affari, 6 Milano, CIG B5E148B336 e CUP E46H23000000005 (di seguito, "**Gara Lavori**").

Lo Sponsor potrà inserire il proprio logo e nome sui teli da installare sui ponteggi nell'ambito dei lavori affidati con la Gara Lavori, il tutto secondo le prescrizioni tecniche contenute nell'elaborato "All. 01 – Regolamentazione affissione sponsor" costituente parte integrante del presente contratto.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina alla conclusione dei lavori oggetto di affidamento della Gara Lavori, la cui durata è stimata in 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

1. Lo Sponsor si obbliga a erogare, entro le scadenze di cui al successivo punto 2 l'importo di €[•] mensili oltre ad IVA in favore dello Sponsee.
2. Il canone mensile di cui al punto precedente dovrà essere versato in rate trimestrali posticipate a seguito di emissione di apposita fattura da parte dello Sponsee; il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura, mediante emissione da parte dello Sponsee di avviso PagoPA.
3. Lo Sponsor si obbliga a coordinarsi con l'appaltatore aggiudicatario nella Gara Lavori per gli adempimenti connessi alla stampa del logo e del nome da inserire sui teli installati sui ponteggi.
3. Lo Sponsor si obbliga a richiedere alle competenti Autorità le relative autorizzazioni e a farsi carico degli oneri inerenti a tali autorizzazioni. In particolare, lo sponsor sarà tenuto acquisire le necessarie autorizzazioni in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunale di Milano sulla Pubblicità e sull'Applicazione del Diritto e dell'Imposta sulla Pubblicità - in particolare all'articolo 12 -, nonché alle linee guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano in materia di cartelli e insegne pubblicitarie e sostenere i relativi oneri.
4. Lo Sponsor si obbliga a rispettare le prescrizioni impartite dallo Sponsee anche dal punto di vista delle tempistiche connesse agli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Lo Sponsor si obbliga, nello spirito di leale collaborazione, a coordinarsi e collaborare con l'appaltatore della Gara Lavori per tutta la durata del presente Contratto in presenza di eventuali problematiche che dovessero profilarsi, anche con riguardo ai teli su cui viene apposto il logo e il nome dello Sponsor, nel corso della realizzazione dei Lavori.

Art. 5 – Esclusiva

1. Lo Sponsee si impegna a non sottoscrivere ulteriori contratti di sponsorizzazione aventi pari contenuto a quello del presente contratto con riferimento alla Gara Lavori e, specificamente, alla possibilità di inserire il logo e il nome dello Sponsor nel telo installato nell'ambito dei lavori affidati con la Gara Lavori.

Art. 6 - Risoluzione e recesso

1. Il presente contratto può essere risolto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle Parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.
2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
 - a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 4;
 - b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine dello Sponsee ;
 - c) la perdita dei requisiti di ordine generale da parte dello Sponsor.
 - d) il mancato pagamento di 2 canoni mensili consecutivi.
3. In caso di risoluzione per grave inadempimento dello Sponsor, lo Sponsee incamererà la cauzione, di cui al successivo art. 7, fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, oltre al rimborso delle spese già sostenute o da sostenere a

seguito del grave inadempimento, ivi inclusi i costi di disallestimento del telo su cui è stampato il nome e il logo dello Sponsor e allestimento del telo sostitutivo.

4. Il presente contratto si intenderà altresì risolto nel caso in cui non si dovesse arrivare ad aggiudicazione della Gara Lavori e/o al cessare per qualsiasi causa dei lavori affidati con la Gara Lavori, salvo l'obbligo da parte dello Sponsor di corrispondere allo Sponsee il corrispettivo per l'attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.

5. Lo Sponsee può recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante PEC anche qualora sia già stata avviata l'esecuzione.

Art. 7 – Cauzione

1. Lo Sponsor sarà tenuto a prestare, a garanzia dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, una cauzione pari a [●] del valore complessivo del Contratto da mantenere valida ed attiva per l'intero periodo di durata del Contratto.

2. La cauzione potrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della Camera di Commercio e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ. e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

3. In caso di estensione della durata dei lavori, rispetto ai 365 attualmente stimati, la garanzia dovrà essere estesa per tutta la durata effettiva dei lavori.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.

Art. 9 - Risoluzione delle controversie

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le Parti scelgono come Foro competente quello di Milano.

Art. 10 - Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.